



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Gaetano Savona	Presidente est.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice
Dott. Francesco De Giorgi	Giudice

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 129 del 2025** sub 1 del procedimento unitario, cui è riunito il P.U. 189 del 205 – sub 1, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di **O.C.S. Organizzazione Centro Servizi s.r.l.**, P.IVA 01970400923, con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 45;

resistente

proposta da

Annalisa Carboni (P.U. 129/25) e da **Mariano Cannas** (P.U. 189 del 2025), rappresentati, giusta procura alle liti in atti, e difesi dall'avv. Luca Crotta, presso il cui studio in Cagliari hanno eletto domicilio;

ricorrenti

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 18.6.2025 Annalisa Carboni ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di O.C.S. Organizzazione Centro Servizi s.r.l.. Con successivo ricorso depositato l'11.9.2025, Mariano Cannas ha proposto analoga domanda. I due procedimenti sono stati quindi riuniti e sono stati trattati all'udienza già fissata in data 29.9.2025 con riferimento a quello di più risalente iscrizione.

A sostegno del ricorso, Annalisa Carboni ha allegato di essere creditrice in forza di rapporto di lavoro subordinato nei confronti della resistente della complessiva somma di circa 47.000,00 euro. Parimenti, Mariano Cannas ha rappresentato la sua qualità di creditore della somma di circa 63.000,00 euro, discendente da pregresso rapporto di lavoro con la resistente.

Entrambi i crediti, inoltre, sono stati consacrati in decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del Lavoro.



2. Il contraddittorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma 6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio.
- 2.1. All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 29.09.2025, i ricorrenti hanno insistito nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La resistente invece, che non si è costituita, non è comparsa.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
- 3.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria della resistente nei confronti dei ricorrenti (complessivamente superiore a circa 110.000,00 euro) e dell'Erario (pari ad oltre 1.600.000,00 euro), risultante dall'informativa acquisita d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e agli atti.
- 3.2. Sussiste, altresì, la legittimazione attiva della società ricorrente per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., essendo Annalisa Carboni e Mariano Cannas titolari dei crediti di cui sopra, sufficientemente provati mediante la produzione dei rispettivi decreti ingiuntivi.
- 3.3. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto l'attività di "*bar, pasticceria, gelateria... [...]*".
- 3.4. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Nella fattispecie, risulta che la resistente ha debiti nei confronti dell'Erario per oltre 1.600.000,00 euro (vedasi nuovamente l'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti).
4. Sotto il profilo oggettivo, il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il Codice non ha innovato la definizione dello stato di insolvenza contenuto nell'art. 5 R.d. n. 267/1942, sicché



è ancora valido l'insegnamento della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, la quale aveva avuto modo di chiarire che *“il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”* (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).

Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.

Nel caso di specie lo stato di insolvenza risulta provato in forza:

- dell'incapacità della resistente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei ricorrenti;
- dell'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario, pari ad oltre 1.600.000,00 euro;
- del mancato deposito dei bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024 (vedasi visura camerale in atti);
- dell'esito negativo dei tentativi di riscossione forzata esperiti dai ricorrenti (vedasi verbali di pignoramento negativo);
- dell'irreperibilità della società resistente presso la sede (vedasi nuovamente verbale di pignoramento negativo).

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **O.C.S. Organizzazione Centro Servizi s.r.l.**, P.IVA 01970400923, con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 45;

1. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatrice la dott.ssa Agnese Cau;
2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
 4. stabilisce il giorno 9.2.2026, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
 5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
 6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
 7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;



8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 6 Ottobre 2025

Il Presidente est.

dott. Gaetano Savona

